

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1979

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende assicurare all'Ente di diritto pubblico per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci », con sede in Milano, il normale svolgimento delle attività istituzionali mediante il raggiungimento dell'equilibrio tra le entrate e le uscite.

L'Ente in questione trae origine da una fondazione, la quale, eretta prima in ente morale con decreto del 15 novembre 1947, n. 1528, ebbe riconosciuta la personalità giuridica pubblica con la legge 2 aprile 1958, n. 332. Lo stesso Ente è inserito nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, relativa agli enti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese.

I fini istituzionali dell'Ente sono sinteticamente indicati nell'articolo 2 della stessa legge del 1958, la quale precisa che il Museo ha il compito di favorire la diffusione

della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel Paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica. A tal fine cura lo studio e la divulgazione delle trattazioni teoriche, delle intuizioni scientifiche, delle realizzazioni pratiche, nonché dei più notevoli problemi della produzione e, sotto l'aspetto fisiologico e didattico, anche di quello del lavoro. In questo senso l'organizzazione del Museo, pur differendo fondamentalmente da quella delle scuole e delle biblioteche, tende ad essere essenzialmente didattica. L'anzidetta funzione scaturisce spontanea dalla diretta osservazione degli oggetti tecnici, dalla esecuzione di esperienze e di fenomeni o dall'esame di un processo industriale.

Per l'opera di sintesi scientifico-culturale perseguita, il Museo fornisce peraltro l'ambiente più idoneo in quanto raccoglie nel tempo e nello spazio le più varie espres-

sioni del progresso scientifico e le presenta compiutamente ai visitatori, facilitando in tal senso la formazione di una coscienza tecnica nei giovani, negli studenti, negli artigiani, negli operai.

Il Museo, pertanto, si inserisce in quello strato sociale che, nell'attuale momento storico, più abbisogna di sollecitazioni formative e di osservazioni dirette esplicando una funzione didattica, incisiva, pratica e analitica a completamento di quella prevalentemente teorica acquisita nella scuola.

Il museo « Leonardo da Vinci » è il più grande del Paese e uno tra i più importanti del mondo ed è suddiviso in 28 sezioni così indicate:

Trasporti ferroviari e aeromarittimi; agricoltura e alimentazione, ecc., tessile, con i settori della filatura, tessitura e macchine per cucire; arte orafa; fotocinematografia; arti grafiche (storia dell'alfabeto, fabbricazione della carta, macchine tipografiche, antica stamperia, macchine per scrivere); orologeria (misura del tempo, bottega dell'orologiaio; misura astronomica del tempo; orologi antichi; orologio meccanico; sveglia monastici); acustica; galleria di Leonardo; informatica; misure di lunghezza; angoli e massa; apparecchi storico-didattici di fisica; fisica moderna; astronomia; radio; televisione; ottica; elettrologia; tele-

comunicazioni; motori; metallurgia; trasporti terrestri; ricerca petrolifera (dotazione di una torre sonda); combustibili solidi.

Con l'emanazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono stati fissati lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti pubblici, apportando, tra l'altro, sostanziali miglioramenti retributivi, per cui si sono verificati notevoli scompensi nel bilancio dell'Ente.

Si deve anche aggiungere che, in applicazione del decreto presidenziale n. 411 del 1976, il Museo, ancora sprovvisto del regolamento organico, da approvare a termini di legge, ha effettuato, ai soli fini economici, l'inquadramento del personale nella qualifica iniziale di ciascuna carriera.

Da tutto quanto sopra richiamato risulta evidente che il Museo, proprio in quanto ritenuto « utile » dalla legge n. 70 del 1975, deve essere posto in condizione di svolgere le attività istituzionali con la certezza di poter disporre dei necessari mezzi finanziari, e, pertanto, a questo fine, si propone il presente disegno di legge che, già presentato al Parlamento nella passata legislatura, non ha potuto proseguire nell'*iter* legislativo a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, stabilito in lire 120 milioni dalla legge 29 aprile 1976, n. 354, è elevato a lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978, a lire 600 milioni per l'anno finanziario 1979 e a lire 700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1980.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1958, n. 332, modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, e dall'articolo 2 della legge 29 aprile 1976, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è retto da un consiglio di amministrazione composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- e) un rappresentante della provincia di Milano, designato dalla giunta provinciale;
- f) tre rappresentanti del comune di Milano, designati dal consiglio comunale;
- g) un rappresentante della camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano, designato dal consiglio camerale;
- h) un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione scelto fra i benemeriti di cui al secondo comma dell'articolo 7;
- i) il rettore dell'Università statale di Milano e il rettore del Politecnico di Milano,

ciascuno dei quali designa un professore ordinario che lo supplisce nelle funzioni di membro del consiglio, in caso di assenza o impedimento;

l) un rappresentante del personale, designato dal personale del Museo;

m) un rappresentante della regione Lombardia ».

Art. 3.

All'onere di lire 380 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; all'onere di lire 480 milioni, per l'anno finanziario 1979, si provvede per lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento e per lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno stesso; all'onere di lire 580 milioni, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.